

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 maggio 2003.**

Alemanno, Angioni, Armani, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli,

Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANELLA: « Norme per l'utilizzo degli animali a fini terapeutici nei trattamenti di sostegno psicologico » (3962);

AMICI e LEONI: « Concessione di contributi al comune di Acuto e alla provincia di Frosinone per la predisposizione di strutture di accoglienza ai visitatori in occasione della canonizzazione della Beata Maria De Mattias » (3963);

CENTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giugiana Masi » (3964).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 12 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della salute:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante di-

sposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)» (3961).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MANTINI ed altri: « Norme per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori » (3670) *Parere delle Commissioni IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ: « Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati » (3716) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;*

FRAGALÀ: « Delega al Governo per il trasferimento delle funzioni del pubblico ministero all'Avvocatura dello Stato » (3718) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

DELBONO ed altri: « Norme per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa » (3642) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione » (3926) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

« Concessione di un contributo all'Agencia mondiale *antidoping* » (3918) *Parere delle Commissioni I, III, V e XII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle seguenti fondazioni lirico-sinfoniche: Teatro comunale di Bologna, Teatro lirico di Cagliari, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro la Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia nazionale di Santa Cecilia, per gli esercizi dal 1995 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 155).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 16 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al secondo semestre 2001 (doc. LXXXVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali)

Trasmissione dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione, riferita al secondo semestre 2002, sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 24272 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla II Commissione (Giustizia), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) nonché alle sottindicate Commissioni:

n. 32524 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

n. 46363 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Trasmissione dal Ministero della salute.

Il Ministero della salute ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa a due decreti del ministro della salute del 26 febbraio 2003, concernenti l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottindicate Commissioni permanenti:

un decreto del ministro degli affari esteri, in data 5 maggio 2003 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto del ministro della difesa, in data 7 aprile 2003 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto del ministro della salute, in data 26 febbraio 2003 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2003, che sono tutte

trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 11 marzo 2003, un decreto in data 12 marzo 2003 ed un decreto in data 21 marzo 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti in data 14 aprile 2003 ed un decreto in data 15 aprile 2003 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 9 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modificazioni, una segnalazione della medesima Autorità concernente interventi nelle aree depresse del territorio nazionale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 e alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e analisi delle opere incompiute sul territorio nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Garanzia dei livelli occupazionali nelle regioni meridionali messi a rischio dalla crisi delle società Cedi Puglia e Conad)

A)

BURTONE, MEDURI, GERARDO BIANCO, DUILIO e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, in data 23 ottobre 2002, si è svolto un incontro in merito alla vertenza dei lavoratori dipendenti *Conad* e al futuro degli stessi;

in quella sede, come riferito dalle organizzazioni sindacali, la *Conad* ha manifestato la volontà di non ricomprendere nella trattativa i lavoratori facenti capo alla società controllata *Marketing Sud*, la cui azione ricade nelle regioni Sicilia e Calabria;

alla luce di questa affermazione la trattativa risulta non riguardare più i lavoratori siciliani e calabresi;

in particolare, si fa grave la situazione dei 120 lavoratori dei punti vendita e dei centri commerciali catanesi e delle 250 unità impiegate a Messina, il cui futuro si fa carico di incertezze, con la concreta prospettiva del licenziamento in un comprensorio già carico di tensioni;

si ritiene grave l'atteggiamento aziendale che pone a rischio quasi 400 posti di lavoro —:

quali azioni il Governo intenda porre in atto al fine di garantire i livelli occupazionali, come sollecitato dalle organizzazioni sindacali, e al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori *Conad* di Catania e Messina. (3-01539)

(30 ottobre 2002).

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 21 gennaio 2003 un centinaio di dipendenti della società « *Cedi Puglia* » ha organizzato una manifestazione di protesta, bloccando per circa due ore i binari della stazione ferroviaria di Bari;

la manifestazione di protesta è stata organizzata dopo che la società, che si occupa della distribuzione di beni ai supermercati e che gestiva i magazzini « *Gum* », ha deciso di chiudere tutti i punti vendita, mettendo a rischio il lavoro per circa 1.600 persone —:

se non ritenga urgente adoperarsi al fine di convocare un tavolo di trattativa tra le parti interessate, nell'intento di salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti dalla decisione aziendale, che, se non intervengono fatti nuovi e positivi, aprirebbe, in un'area già colpita da altre e difficili vertenze, una grossa e difficile situazione di crisi economica e sociale. (3-01813)

(21 gennaio 2003).

(Sezione 2 – Iniziative normative volte a garantire una maggiore sicurezza nell'utilizzo degli ascensori)

B)

MASTELLA e MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 marzo 2003, l'ascensore di un palazzo nel quartiere del Vomero a

Napoli è improvvisamente precipitato a causa della rottura dell'asse dell'argano, con conseguente scivolamento delle funi nella carrucola: nello schianto al suolo, una donna di 57 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite;

in data 12 marzo 2003, una donna di 90 anni è morta dopo essere precipitata nel vano dell'ascensore di una casa di riposo ad Abbiategrosso nel milanese;

la normativa in materia di sicurezza degli ascensori risulta inadeguata e nessuna legge obbliga a controllare le cabine più vecchie: su 750 mila impianti, infatti, solo per 40 mila di essi sono previsti controlli vincolanti, mentre per la gran parte, tutti con almeno cinque anni di età, non esistono precise disposizioni, ma solo generiche raccomandazioni agli amministratori di condominio —:

quali iniziative normative intenda porre in essere per risolvere la problematica della sicurezza in materia. (3-02071) (13 marzo 2003).

GIUSEPPE GIANNI. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della salute.* — Per sapere — premesso che:

quasi quotidianamente si verificano, ormai, incidenti dovuti al malfunzionamento di ascensori, che causano la morte o il ferimento di persone;

questi continui incidenti rendono necessario un controllo sullo stato e sulla sicurezza degli ascensori esistenti nei condomini, prevedendo la certificazione dell'avvenuta verifica;

è, altresì, opportuno dare seguito ad una raccomandazione della Commissione europea del 1995, che suggerisce l'adeguamento delle condizioni di sicurezza degli impianti più vecchi a quelle che attualmente valgono per gli ascensori di nuova costituzione —:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di questi gravi incidenti affinché possa essere garantita la manutenzione ordinaria degli ascensori prevista dalla legge. (3-02274) (12 maggio 2003). (ex 4-05824 del 25 marzo 2003).

(Sezione 3 - Normativa relativa alle tariffe agevolate in favore delle associazioni pro-loco)

C)

TIDEI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 23 luglio 1986 il ministero delle finanze, X divisione, emanava la circolare n. 1912, con la quale riconosceva il ruolo e la valenza che le associazioni *pro loco* hanno su tutto il territorio nazionale, concedendo l'applicazione di un tariffario agevolato alle *pro loco*, equiparandole nel trattamento agli spettacoli viaggianti;

l'Enel, all'inizio del 2001, confermava la validità del trattamento tariffario legato agli allacciamenti temporanei equiparati agli spettacoli viaggianti;

contrariamente a quanto disposto, gli uffici periferici dell'Enel hanno seguito una pluralità di criteri, procedendo a trattamenti disomogenei, che hanno violato le direttive del ministero delle finanze e leso l'univocità dei comportamenti, dando luogo a disguidi operativi ed anche a contenziosi —:

se non ritenga opportuno verificare la situazione creatasi e ripristinare la validità delle direttive contenute nella circolare n. 1912 del 23 luglio 1986, anche al fine di garantire l'uniformità di trattamento da parte dell'Enel;

se, in particolare, accogliendo la sollecitazione dell'Unpli, non consideri necessario procedere ad un'altra convenzione Enel-Unpli per eliminare la diversità delle

interpretazioni e garantire a tutte le associazioni *pro loco* l'identico trattamento su tutto il territorio nazionale. (3-01117)

(20 giugno 2002).

(Sezione 4 – Funzioni operative e costi di gestione dell'Ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria – UCAMP)

D)

ASCIERTO. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 2001, l'allora ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanò un decreto per la costituzione di un « Ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria ed altri mezzi di pagamento », con compiti di « gestire le informazioni ai fini della valutazione dell'impatto economico e finanziario ». A capo di questo ufficio venne collocato tale Renzo Antonini, da poco rientrato da Bruxelles, dirigente presso quel dicastero;

la costituzione di questo ufficio, denominato poi « Ucamp », è stata più volte fatta apparire come prevista, dapprima nell'orientamento (prima della definitiva approvazione), poi nello specifico contenuto dell'articolo 2 del regolamento europeo n. 1338 del 2001. Ciò può essere ravvisato anche nella stessa presentazione del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001, la quale, comunque, non entra nella trattazione della specifica istituzione di questo ufficio, ma su una più generica previsione di dati da comunicare al ministero dell'economia e delle finanze per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario e per le cosiddette « finalità di cui al regolamento europeo n. 1338 del 2001 »;

ma non risulta così: infatti, l'articolo 2 di tale regolamento prevede in modo

chiaro e non equivoco come ufficio centrale per raccogliere ed analizzare i dati sulle falsificazioni dell'euro quello di cui alla convenzione di Ginevra del 1929 (articolo 12): l'ufficio, ai sensi della convenzione di Ginevra del 1929, in Italia già esisteva (dal 1935) e tuttora esiste presso il servizio *Interpol* del ministero dell'interno (come del resto in tutti gli altri Paesi europei);

quindi, l'Ucamp, che si è contrapposto alle competenze altrui, non doveva essere costituito;

le altre autorità riconosciute per analizzare i dati tecnici e statistici sono da sempre: la Banca d'Italia (Centro nazionale analisi – Cna) per le banconote e la Zecca dello Stato (Centro nazionale analisi per le monete – Cnac) per le monete, mentre, per le forze di polizia, l'Arma dei carabinieri (cui è riconosciuto il consolidato interesse nel settore), la polizia di Stato e la guardia di finanza;

non è stata, poi, persa alcuna occasione per imporre all'attenzione degli organismi europei e nazionali questo nuovo ufficio;

inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento europeo n. 1338 del 2001, « gli Stati membri (non i ministeri dell'economia) dovevano comunicare alla Banca centrale europea ed alla Commissione europea l'elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera *b*) »;

la lettera è stata così inviata da parte del solo dicastero dell'economia e delle finanze (si veda lettera n. 704419 del 14 dicembre 2001), ma senza l'intervento, almeno apparentemente, « indispensabile » né del ministero dell'interno, né della Presidenza del Consiglio dei ministri (quest'ultima avrebbe dovuto indicare le « autorità » preposte, anche per il coinvolgimento, predominante nella lotta alla falsificazione monetaria, di organismi che non fanno capo al solo ministero dell'economia e delle finanze);

stupisce, in particolare, l'inerzia del ministero dell'interno, che ha, in pratica, scarsamente contrastato ciò che è accaduto solo in Italia, e cioè la creazione di un altro ufficio centrale del falso monetario, con l'accettazione di due uffici di tale tipo: uno, quello che esiste in quasi tutti i Paesi del mondo, e cioè quello, « ai sensi della Convenzione di Ginevra » presso il ministero dell'interno con compiti e funzioni ben definite sin dal 1929, l'altro, l'Ucamp (esistente solo in Italia ed in nessun altro Paese europeo), che di centrale ha solo il nome, non avendo alcuna funzione di coordinamento e tantomeno operativa, ma solo quella, peraltro già prevista per l'ufficio costituito ai sensi della Convenzione di Ginevra, di raccogliere dati statistici, che non possono essere né di carattere operativo, né di polizia;

i responsabili dell'Ucamp, quasi a giustificare l'importanza che si sono autoattribuiti, hanno cominciato a realizzare i cosiddetti « rapporti sul falso », che fanno sorgere notevoli perplessità: basti pensare che le cosiddette « segnalazioni », prese come elementi fondamentali dal citato ufficio, non tengono presente, come principale elemento di valutazione (fornendo, quindi, dati provvisori e parziali), la consistenza dei sequestri effettuati, per cui, se una forza di polizia sequestra un milione di banconote sicuramente false, ciò è considerato un caso e lo stesso vale se un commerciante versa in banca una banconota sospetta (poi risultata vera);

circa lo studio dell'impatto economico e finanziario delle falsificazioni euro (obiettivo principale dell'Ucamp, che svolge attività prevalentemente statistica sui dati già raccolti dalla Banca d'Italia e da altri enti — ex articolo 7, del decreto-legge n. 350 del 2001), c'è da constatare che l'ammontare globale del valore nominale di tutte le banconote euro false sequestrate nel 2002 è una somma che non riesce a coprire la sola retribuzione annua degli effettivi dell'Ucamp (escluse, cioè, le altre ingenti spese per *database*, frequenti missioni all'estero di elevato numero di

persone, attività promozionali, cene di rappresentanza, pagamento corsi, impiego di locali e personale, guardia di finanza compresa, per le quali è riuscito ad ottenere appositi capitoli nel bilancio del ministero dell'economia e delle finanze). Un po' troppo per un ufficio non previsto da alcuna disposizione europea, che svolge l'unica funzione di assemblare dati già elaborati e riepilogati da altri —:

se i Ministri interrogati possano far sapere le valutazioni realistiche e concrete sulle notevoli spese per la creazione ed il mantenimento dell'Ucamp rispetto alla contenuta resa;

a quanto ammontino gli stipendi annuali di tutto il personale dell'Ucamp;

quanto sia costata e quanto stia costando la invero appariscente e completa banca dati (ce ne sono già altre esistenti o in corso di installazione, come quella della Banca d'Italia, quella della Banca centrale europea — *Counterfeit monitoring system* — quelle di *Europol* e di *Interpol*);

quanto costino le frequenti missioni all'estero di appartenenti all'Ucamp ed alla guardia di finanza e se sia vero che alle riunioni estere si presentano quattro o cinque persone, quando la consistenza media delle altre delegazioni è di una ogni unità;

a quanto ammontino i fitti figurativi di locali e ambienti;

a quanto ammonti la spesa sostenuta dal ministero dell'economia e delle finanze per l'intera struttura e se corrisponda al vero che il 5 dicembre 2002 siano state invitate a cena, presso Villa Miani in Roma, centinaia di persone in occasione di un seminario *Pericles* tenutosi nei locali dell'*Hotel Excelsior*;

se non ritenga di dover sopprimere questo ufficio e lasciar lavorare chi, da sempre, si è occupato di lotta alla falsificazione monetaria, evitando così sovrapposizioni e burocratizzazione eccessiva (con richiesta di dati e formulari minuziosi). (3-01955)

(17 febbraio 2003).

(Sezione 5 – Reintegrazione delle risorse finanziarie stanziata per la prevenzione e la cura delle malattie infettive e destinate invece ad altri impieghi)

E)

ZANELLA e PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003, sono state varate disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale e dai possibili rischi di attentati di natura terroristica;

la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza viene effettuata attraverso il corrispondente taglio al capitolo relativo agli interventi di prevenzione e cura delle malattie infettive, diffuse e quarantenarie e delle epidemie;

le risorse di competenza del ministero della salute, stornate al dipartimento della protezione civile per l'emergenza bioterrorismo, rischiano di rendere fortemente inadeguata la risposta delle strutture sanitarie italiane in relazione alle eventuali emergenze, come la diffusione della Sars (*Severe acute respiratory syndrome*) o della tubercolosi —:

a quanto ammonteranno le risorse sottratte al ministero della salute per finanziare gli interventi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2003;

se e con quali strumenti il Ministro dell'economia e delle finanze intenda reintegrare i fondi del ministero della salute destinati ad affrontare le emergenze sanitarie derivanti dalle malattie infettive, alla luce dei rischi connessi alla diffusione di *virus* letali, come quello della polmonite atipica o della tubercolosi. (3-02210)

(16 aprile 2003).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO
DI OBBLIGHI COMUNITARI DERIVANTI DALL'APPARTE-
NENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE
COMUNITARIA 2003 (3618)**

(A.C. 3618 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante attuazione della direttiva 93/39/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, recante attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali).* – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali che viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i medici, i farmacisti, i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse di cui all'articolo 4 sono puniti con l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro e con l'arresto fino a sei mesi. »

7. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3618 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3618 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3618 — Sezione 4)**ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A
E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei

deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

ALLEGATO A

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

ALLEGATO B

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.